

**Gara europea telematica a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di telecomunicazione (telefonia fissa e dati) per l'Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 8392534A24**

**ALLEGATO A  
REQUISITI GENERALI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**

**PREMESSE**

L'Aggiudicatario si impegna a reperire le coperture assicurative indicate nell'allegato B che abbiano le caratteristiche di carattere generale del presente allegato A.

Il presente certificato è emesso in riferimento alle Polizze di Assicurazione RCT e RCO e Responsabilità civile prodotti afferenti la copertura assicurativa dei servizi, oggetto del presente appalto: "Gara per i Servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e dati) per l'Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 5474552F36" le cui condizioni sono regolate dall'art. 15 del Capitolato d'Appalto- Parte Amministrativa, dal presente allegato e da quelle particolari contenute nell'allegato B.

**DEFINIZIONI**

<b>Contraente:</b>	L'Aggiudicatario del relativo Appalto.
<b>Assicurato Principale:</b>	L'Aggiudicatario del relativo Appalto, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i subfornitori e subappaltatori.
<b>Assicurato Aggiuntivo:</b>	L'Università degli Studi di Padova per eventi ascrivibili, ai sensi di legge, a responsabilità dell'Assicurato Principale.
<b>Contratto Principale:</b>	Il contratto di assicurazione tra Contraente e Assicurato Principale.
<b>Oggetto dell'Assicurazione:</b>	Il servizio, fornitura o l'opera oggetto del presente appalto.
<b>Società:</b>	L'Impresa Assicuratrice
<b>Novero dei terzi:</b>	L'Università degli Studi di Padova i suoi amministratori, dirigenti e Dipendenti e Collaboratori.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art.1 – Effetto e Scadenza dell'Assicurazione**

1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del.....alle ore 24.00 del.....

**Art.2 – Validità Territoriale**

1. Mondo intero, escluso USA, Canada e Messico.

**Art.3 – Informazioni alla Società**

1. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso riserve o eccezioni derivanti da inadempienze del Contraente/Assicurato Principale, in relazione alla presente o ad altre coperture, potranno essere opposte dalla Società all'Assicurato Aggiuntivo.
2. La Società dichiara pertanto di avere ricevuto dal Contraente / Assicurato Principale tutte le adeguate informazioni per la quotazione ed assunzione del rischio oggetto dell'Assicurazione.
3. La Società dichiara inoltre che, per quanto a sua conoscenza, nulla è stato sottaciuto dal Contraente /Assicurato Principale con intento ingannevole a proprio danno.

**Art.4 – Mancato o ritardato pagamento del premio**

1. Fermo restando che l'Assicurato Aggiuntivo non sarà in alcun caso responsabile per il mancato pagamento dei premi previsti dall'Assicurazione, restando tale obbligazione a totale carico del Contraente, si conviene quanto segue:

- la Società si impegna a dare avviso scritto all'Assicurato Addizionale, presso il domicilio, di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia ivi incluso il mancato pagamento del premio incluse le rate successive e le relative obbligazioni accessorie;
- la Società si obbliga a mantenere operativa la copertura assicurativa per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Entro tale termine l'Assicurato Addizionale avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio dovuto, applicando le tassazioni in corso relativamente ai servizi, forniture ed opere oggetto dell'appalto, in luogo e per conto del Contraente stesso.

#### **Art. 5 – Trasmissione di denuncia di sinistro**

1. Qualora l'Assicurato Addizionale fosse chiamato a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato principale, gli è data facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

#### **Art.6 – Pagamento dei sinistri**

1. Tutti i risarcimenti pagabili ai sensi della presente polizza verranno pagati direttamente al terzo danneggiato, ivi compreso l'Assicurato Addizionale ove ne ricorrano le condizioni, previo rilascio da parte dello stesso di un atto di completa liberatoria e senza applicazione delle eventuali franchigie della polizza.
2. Qualora, previo benestare della Società, l'Assicurato Principale abbia provveduto direttamente alla tacitazione del danneggiato, l'importo verrà corrisposto dalla Società all'Assicurato Principale stesso.

#### **Art. 7 – Modifiche dell'Assicurazione**

1. La Società si impegna a dare immediato avviso scritto all'Assicurato Addizionale, con raccomandata A/R, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento e nell'allegato B, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato Principale che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.
2. La Società si impegna a dare avviso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

#### **Art. 8 – Cessazione dell'Assicurazione**

1. La Società dovrà informare l'Assicurato Addizionale:
  - con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal Contratto Principale per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
  - con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del Contratto Principale, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
  - immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni inclusa ogni inadempienza del Contraente possano invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'